



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Soci Ordinari

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro

Partner di Studio

Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 12
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel.0522.927202

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel.0521.941760

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 27 ottobre 2024.

Oggetto: Bonus 100 euro sulla 13ma mensilità dei dipendenti.

La legge 7 ottobre 2024 n. 143, di conversione del DL 113/2024, ha reso definitiva una misura di cui si è molto parlato in questi ultimi mesi e che impone il coinvolgimento dei datori di lavoro.

Di seguito si propone l'analisi della disposizione - anche alla luce della circolare dell'AE n. 19/e del 10 ottobre scorso.

I contenuti della norma

La novità, introdotta a favore delle famiglie, può essere schematizzata come segue.

- ✓ la misura qui descritta è una tantum ed è valida solo per l'anno 2024;
- ✓ è introdotto un **bonus di 100 euro - da rapportare al periodo di lavoro** - a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano specifici requisiti economici e familiari;
- ✓ più precisamente, il bonus spetta ai lavoratori subordinati (no cococo, amministratori e autonomi) che
 - nel 2024 abbiano un **reddito complessivo non superiore a euro 28.000**;
 - non siano lavoratori c.d. "incapienti"; cioè, i dipendenti devono avere una **imposta lorda** determinata sui redditi di lavoro dipendente, **superiore alle detrazioni**;
 - **abbiano il coniuge** (non legalmente ed effettivamente separato) **fiscalmente a carico ed almeno un figlio - anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affiliato - fiscalmente a carico** (cioè, devono essere **entrambi, coniuge e almeno un figlio, fiscalmente a carico**). Per essere a carico il coniuge deve avere un reddito nel 2024 non superiore a euro 2.840,51 ed il figlio la stessa misura, a meno che il figlio abbia un'età non superiore a 24 anni, nel qual caso il limite reddituale dello stesso per essere considerato a carico è elevato ad euro 4.000; con riferimento al coniuge, si intende tale anche chi si è legato in unione civile tra persone dello stesso sesso. **In caso di nucleo familiare "monogenitoriale" il requisito esclusivo è quello di avere almeno un figlio a carico** (il nucleo è da intendersi "monogenitoriale" quando, alternativamente: l'altro genitore è deceduto; l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio; il figlio è stato adottato, affidato o affiliato ad un solo genitore). In presenza di nucleo "monogenitoriale" l'eventuale convivenza *more uxorio* non preclude all'unico genitore - ovviamente in presenza di tutti i requisiti - la percezione del bonus;
- ✓ l'indennità di 100 euro, ove spettante, non concorre a formare il reddito del percipiente e deve essere proporzionata al periodo di lavoro del dipendente nel 2024; più nello specifico
 - ai fini del proporzionamento del bonus, si deve fare riferimento (coerentemente con quanto avviene per le detrazioni) alle giornate in cui è maturata retribuzione
 - non è prevista nessuna decurtazione in caso di orario part-time nelle sue varie forme e misure di riduzione

- in caso di più rapporti contemporanei i giorni utili ai fini del bonus si computano una sola volta;
- ✓ ai fini della verifica della soglia reddituale dei 28.000 euro va considerato il reddito complessivo, inteso quale *reddito di riferimento* per le agevolazioni fiscali,
 - si considerano i redditi soggetti a cedolare secca
 - si considerano i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in regime forfetario per gli autonomi
 - si considerano le quote di agevolazione ACE (aiuti per la crescita economica) per gli autonomi
 - si considerano le mance assoggettate a imposta sostitutiva
 - si considerano le quote esenti per agevolazioni per rientro in Italia dei ricercatori
 - si considerano le quote esenti per agevolazioni impatriati
 - NON si considera la quota di reddito riferito all'unità abitativa adibita ad abitazione principale del dipendente.

Momento di erogazione del bonus, adempimenti dei lavoratori e dei datori di lavoro

Il bonus 100 euro è erogato dal datore di lavoro sostituto d'imposta, unitamente alla 13ma mensilità (pertanto con il cedolino paga della gratifica natalizia), a fronte di esplicita richiesta del lavoratore che deve dichiarare formalmente di avervi diritto esplicitando i requisiti necessari alla percezione (mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

Una volta erogato il bonus, il sostituto d'imposta avrà un credito d'imposta che, dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità in esame, potrà portare a scomputo in F24 con il codice tributo che sarà specificamente reso noto con risoluzione da parte dell'AE (codice non ancora individuato alla data odierna).

Nel caso in cui riteniate di dare una generale informazione a tutti i dipendenti della novità qui illustrata, in allegato alla presente si invia una BOZZA di comunicazione utile a tal fine, con allegato un fac-simile di dichiarazione che potrà essere utilizzato dai lavoratori per le richieste di assegnazione del bonus.

Si invitano tutti i Clienti a dare comunicazione ai nostri uffici - **entro il 10 dicembre 2024** - di eventuali richieste che pervenissero dai dipendenti, corredati dalla dichiarazione di responsabilità, per l'erogazione dei 100 euro nella busta paga della gratifica natalizia.

I Professionisti e Collaboratori dello Studio scrivente sono a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario in relazione ai contenuti della presente.

Cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp